



Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

A.C. 2575

Nota di verifica n. 256
22 ottobre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2575
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Suriano
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, già approvato dal Senato (AS 1379) ha ad oggetto la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Si rammenta che la Convenzione originaria è stata ratificata in Italia ai sensi della legge 31 ottobre 1989, n. 377: alla legge non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, che non ascrive al Protocollo di modifica della Convenzione effetti finanziari. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Protocollo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-2: intervengono sull'ambito applicativo stabilendo, tra l'altro che la Convenzione si applica all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (si modifica l'articolo 2 della Convenzione aggiornando le precedenti imposte riferite all'IRPEF, IRPEG e ILOR).	La relazione tecnica non considera le norme.
Articolo 3: modifica l'esistente articolo 27 della Convenzione al fine di: <ul style="list-style-type: none"> estendere l'ambito delle informazioni oggetto di scambio, includendo anche le 	La relazione tecnica afferma che le modifiche al Protocollo potrebbero comportare effetti positivi, non puntualmente verificabili, conseguenti agli accresciuti scambi di

<p>informazioni che attualmente sono escluse in quanto non rilevano ai fini fiscali dello Stato richiesto (superamento del c.d. "<i>domestic tax interest</i>");</p> <ul style="list-style-type: none"> • consentire lo scambio di informazioni detenute da banche o istituzioni finanziarie (superamento del segreto bancario). <p>Viene contestualmente ribadito l'obbligo, per lo Stato ricevente, di tenere segrete le informazioni e di comunicarle soltanto alle persone e alle autorità incaricate dell'accertamento delle imposte.</p>	<p>informazioni a fini fiscali.</p> <p>Per quanto concerne l'incremento dell'attività di scambio delle informazioni, la relazione tecnica afferma l'invarianza di effetti finanziari in quanto sarà espletata con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 4: stabilisce che il Protocollo entra in vigore alla data in cui si concluderà lo scambio tra gli Stati contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di nuovi o maggiori oneri in relazione all'incremento dell'attività di scambio di informazioni, la quale sarà effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia peraltro che il disegno di legge non reca un'espressa clausola di non onerosità: andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione idonei a confermare che alle attività indicate si possa effettivamente far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.